

Edizione di mercoledì 25 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Ufficio competente all'accertamento in caso di irreperibilità del contribuente
di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

È partita la riforma dello sport
di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

Può optare per il regime agevolativo il pensionato lussemburghese che intende tornare in Italia
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta sugli investimenti: la misura in funzione dell'interconnessione
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ACCERTAMENTO

Antieconomico il canone di locazione inferiore a quello di immobile dello stesso stabile
di Gioacchino De Pasquale

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

CASI OPERATIVI

Ufficio competente all'accertamento in caso di irreperibilità del contribuente

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qual è l'Ufficio territorialmente competente all'accertamento qualora il contribuente abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all'Amministrazione il mutamento di domicilio fiscale?

In via generale, occorre rilevare che in materia di accertamento, in virtù di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, la competenza spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Sotto tale profilo, è d'uopo rammentare che il domicilio fiscale di una persona fisica va individuato *ex lege* nel Comune nella cui anagrafe essa è iscritta, così come espressamente previsto dall'articolo 58, comma 2, D.P.R. 600/1973, secondo cui: «*Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte*».



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

È partita la riforma dello sport

di Guido Martinelli

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: NOVITÀ E CONFERME

Scopri di più >

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di cinque decreti è **iniziato il percorso di approvazione dei decreti delegati di riforma dello sport** che traggono origine dalla **L. 86/2019**.

L'originale bozza di **testo unico sullo sport** è stata suddivisa in **sei decreti**.

Il primo, quello su cui si sono concentrati fino ad ora le maggiori critiche da parte di tutte le componenti del mondo sportivo e **che al momento è quello non ancora formalmente approvato, reca le misure in materia di ordinamento sportivo** (quindi i compiti e le funzioni del Coni, del Cip, della società Sport e salute spa e del dipartimento sport presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e di Stato); **il secondo disciplina le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionalistiche, i tesserati e i rapporti di lavoro nello sport**; **il terzo i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo**; **il quarto la normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi**; **il quinto la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi e l'ultimo, il sesto, reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali**.

Impossibile, al momento, fare previsioni sulla **tempistica** della loro eventuale entrata in vigore. Possiamo solo ricordare come i testi già prevedono, per la parte sul lavoro sportivo, l'entrata in vigore a far data dal **1° settembre 2021**.

Riservando un giudizio complessivo sulla riforma al momento in cui si conosceranno i testi definitivi che entreranno in vigore, lo scetticismo e la prudenza in questo momento sono d'obbligo.

Il mondo dello sport aveva, e ha avuto da sempre, un **unico referente** per le proprie attività. **Sarà necessario a questo punto prendere atto** (in parte già sta succedendo con i provvedimenti per lo sport della legislazione emergenziale) **della suddivisione di compiti che si avrà tra Coni,**

Sport e salute e dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stesso “*registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche*” non sarà più tenuto dal Coni ma dal dipartimento sport, avvalendosi delle strutture di sport e salute.

Manca ogni **norma di raccordo** tra la situazione esistente oggi e quella che si avrà quando la riforma sarà a regime.

Un dato per tutte: salvo che non si tratti di “**dimenticanza**” (come crediamo) **non sarà possibile più riconoscere ai fini sportivi le cooperative**. Che fine faranno le numerose **cooperative sportive dilettantistiche** fino ad oggi costituite? Dovranno necessariamente trasformarsi in soggetti diversi? **Quale sarà la ratio in forza della quale, invece, sarà possibile costituire anche società di persone sportive dilettantistiche**, che a quel punto, saranno gli unici soggetti giuridici sportivi con la **responsabilità illimitata dei soci?**

Questo perché ci si augura, invece, che possa essere confermata **la possibilità, per le Asd, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con la mera iscrizione al registro delle associazioni, senza la dimostrazione di alcuna minima consistenza patrimoniale**; norma che diventa **ancora più favorevole di quella prevista dall'[articolo 22](#) del codice del terzo settore** per gli enti iscritti al Runts.

Il decreto sui sodalizi sportivi e sul lavoro è quello che contiene le maggiori novità a forte impatto per il mondo dello sport.

Per le Ssd viene introdotto un principio, mutuato dalla nuova disciplina sulla impresa sociale (**D.Lgs. 112/2017**), per il quale **sarà possibile distribuire, con determinati limiti, ai soci il 50% degli utili prodotti**. Questo potrebbe, in maniera molto parziale, aiutare a ricercare **capitale privato disposto ad investire nello sport dilettantistico**.

La parte che presenta, invece, indubbi profili di criticità è quella relativa al **lavoro sportivo dilettantistico**. La sensazione è che si sia passati da un **regime in cui nessuno era tutelato** ad uno in cui sono diventati **tutti lavoratori (compresi i direttori di gara!)**.

Invece di procedere attraverso una tipizzazione del **lavoro sportivo dilettantistico** si è lasciato aperto il ventaglio di tutte le forme previste dalla nostra vigente legislazione (subordinato, autonomo, occasionale, collaboratore coordinato e continuativo) con **aliquote previdenziali differenziate**. Questo produrrà indubbi contenziosi dei quali, onestamente, il mondo sportivo non sentiva il bisogno.

Tolto alcune figure di dirigenti o di tecnici, **rariissimi saranno gli atleti dilettanti che raggiungeranno, con i contributi versati per detta attività, un minimo “contributivo” accettabile** per poter andare in pensione. Avremo contributi versati per **atleti stranieri tesserati** che non produrranno mai in loro favore un montante pensionistico. Nel frattempo i **costi per i sodalizi sportivi saranno alti** (con la presunzione legislativa di **lavoro subordinato per gli atleti professionisti**, e con il **contratto di apprendistato**, per i giovani sarà difficile inquadrare poi

diversamente gli atleti dilettanti) tali da rendere **insostenibile la gestione**.

A meno che, alla fine, tutti “**rimarranno in fascia esente**” sotto i **diecimila euro** e, come nel gioco dell’oca, si **dovrà ripartire dalla casella zero**.

AGEVOLAZIONI

Può optare per il regime agevolativo il pensionato lussemburghese che intende tornare in Italia

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 559](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del **regime agevolativo** funzionale a “stimolare” **pensionati esteri a trasferire la loro residenza in alcune zone del nostro Paese**, disciplinato dall'[articolo 24-ter del Tuir](#).

La norma prevede che le **persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno** (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia) **con non più di 20.000 abitanti**, ovvero in uno dei **Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti** nelle zone colpite dal **sisma del 2016 e 2017**, possono optare per l'assoggettamento dei **redditi di qualunque categoria prodotti all'estero** ad un'**imposta sostitutiva del 7%** per ciascuno dei **10 anni di validità dell'opzione**.

Nel caso di specie l'istante è un **cittadino italiano**, che **risiede da oltre cinque anni in Lussemburgo**, dove attualmente percepisce sia una **pensione erogata da quello Stato** che una **pensione Inps**, e che intende trasferirsi in Italia beneficiando del regime di favore.

La disposizione, come in precedenza evidenziato, consente al contribuente, che rispetta le condizioni previste, di tassare con un'**imposta sostitutiva del 7% i redditi – tutti, non soltanto quelli derivanti dalla pensione – prodotti all'estero**, individuati sulla base della previsione contenuta nell'ambito del **secondo comma dell'articolo 165 del Tuir**.

La norma in questione, applicando il criterio della cosiddetta “**lettura a specchio**”, prevede l'individuazione di questi redditi sulla base degli **stessi criteri di collegamento** che sono stabiliti dall'[articolo 23 del Tuir](#) per determinare quelli che si devono considerare **prodotti nel territorio dello Stato**.

Per quanto concerne i **trattamenti pensionistici**, il **secondo comma dell'articolo 23 del Tuir**

stabilisce che si considerano **prodotti in Italia le pensioni e gli assegni ad esse assimilate corrisposti dallo Stato italiano**, da **soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**.

Conseguentemente, la **pensione Inps percepita da parte dell'istante rimane sicuramente esclusa dall'ambito di applicazione del regime agevolativo**.

Per quanto concerne invece la **pensione erogata da parte dello Stato lussemburghese**, la **Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra i due Paesi prevede due regimi differenziati a seconda della natura della stessa.

All'**articolo 18, paragrafo 1**), viene stabilito che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate “*ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato*”: viene dunque prevista la **tassazione esclusiva nello Stato di residenza**.

Il successivo **paragrafo 2** prevede, invece, che “*fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato*”: per le somme pagate nell'ambito di un **sistema di sicurezza sociale**, come ad esempio nel caso delle **pensioni sociali** o di **invalidità**, la tassazione deve essere effettuata **sia in Italia che nel Paese estero della fonte**, spettando al contribuente il riconoscimento del **credito d'imposta** previsto dall'[articolo 165 del Tuir](#) per le **imposte pagate nell'altro Stato a titolo definitivo**.

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, l'istante potrà in ogni caso beneficiare del **regime agevolativo** di cui all'[articolo 24-ter del Tuir](#) con l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** relativamente a **tutti i redditi di fonte estera percepiti** (non evidentemente per i redditi erogati dall'Inps, che saranno assoggettati a tassazione con i criteri ordinari).

Per quanto concerne i **redditi da pensione “lussemborghesi”**, in **nessun caso**, però, l'istante potrà beneficiare del **credito d'imposta estero previsto dall'articolo 165 del Tuir**: qualora rientrassero nelle fattispecie contemplate dal **paragrafo 1 dell'articolo 18** della Convenzione, in quanto **tassati esclusivamente in Italia**; qualora invece ricadessero nell'ambito del **paragrafo 2**, in quanto **l'opzione per il regime dell'articolo 24-ter** del Tuir determinerebbe il loro **mancato concorso alla formazione del reddito complessivo**, essendo assoggettati a tassazione con l'applicazione di un'**imposizione sostitutiva**.

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta sugli investimenti: la misura in funzione dell'interconnessione

di Clara Pollet, Simone Dimitri



OneDay Master
LE PERIZIE DI VALUTAZIONE NELL'ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA
Scopri le sedi in programmazione >

Il credito di imposta spettante sugli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'[articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019](#), è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#), in **cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti immateriali** compresi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016.

La **misura del credito di imposta** è variabile a seconda della **tipologia di investimento**:

- per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'[allegato A annesso alla L. 232/2016](#), il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 40% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto **beni ricompresi nell'[allegato B annesso alla L. 232/2016](#)**, come integrato dall'[articolo 1, comma 32, L. 205/2017](#), il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza;
- per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli precedenti, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 6% del costo** determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, lettera b\), Tuir](#), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'investimento deve essere effettuato **nel 2020 o entro il 30 giugno 2021**, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito è utilizzabile a decorrere dall'**anno successivo a quello di entrata in funzione**, per gli investimenti in beni **diversi da quelli denominati industria 4.0**, ovvero **dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni con caratteristiche industria 4.0**, di cui agli allegati A e B annessi alla **L. 232/2016** (investimenti materiali e immateriali).

L'interconnessione sarà certificata con una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il **costo unitario di acquisizione è uguale o superiore a 300.000 euro**. Per i beni di costo unitario inferiore l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del **D.P.R. 445/2000**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 191, secondo periodo, L. 160/2019](#) “*nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 (beni industria 4.0) avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188*”, ovvero con riferimento ai beni diversi da quelli “industria 4.0”, quindi **nella misura del 6%**.

Ci si chiede a questo punto come **dovrebbe essere recuperato il maggior credito di imposta nel momento in cui viene effettuata l'interconnessione**.

La [circolare 4/E/2017](#) (paragrafo 6.4.1, esempio 9) ha analizzato il precedente meccanismo dell'agevolazione, valido fino agli investimenti 2019, con le regole dell'**iper e del super ammortamento** e variazione in diminuzione del reddito imponibile in dichiarazione dei redditi.

Nell'**esempio** esaminato dalla circolare, per un bene acquisito ed entrato in funzione nel 2017, ma con interconnessione nel 2018, la fruizione dell'agevolazione dell'iper ammortamento non può iniziare dall'entrata in funzione del bene, se **manca l'interconnessione**. “*Pertanto, nel 2017 si può godere del super ammortamento, mentre dal 2018 si può iniziare ad usufruire dell'iper ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente*”.

Ipotizziamo ora, secondo le nuove regole, un investimento in un bene strumentale con caratteristiche 4.0 del valore di 50.000 euro, entrato in funzione a **novembre 2020**, ma che sarà interconnesso a **gennaio 2021**.

Questo investimento farà sorgere un credito di imposta del 40% pari a 20.000 euro, utilizzabile in compensazione però a partire dal 2022, ossia **dall'anno successivo al 2021** (anno dell'interconnessione), in **cinque quote annuali** di pari importo. Secondo le disposizioni

normative nell'anno 2021 sarà possibile iniziare a fruire del credito di imposta relativo ai beni diversi da quelli "industria 4.0" (pari al 6%), sempre da suddividere in **cinque quote annuali di pari importo** (3.000 euro, diviso 5 quote = 600 euro.).

Sarebbe auspicabile un **intervento di prassi chiarificatore**.

ACCERTAMENTO

Antieconomico il canone di locazione inferiore a quello di immobile dello stesso stabile

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26636 depositata ieri, 24 novembre, ha affermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo relativo a maggiori ricavi non dichiarati pari alla differenza tra il canone di locazione dell'immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile di minore metratura dello stesso stabile.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha contestato, nei confronti di una società immobiliare di gestione, ricavi non contabilizzati pari a euro 67.500,00 relativi al canone di locazione di una unità immobiliare. La rettifica dell'Agenzia delle Entrate si è basata sul confronto tra il canone di locazione dell'immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile di minore metratura dello stesso stabile.

In particolare, per l'unità immobiliare della società soggetta ad accertamento si percepiva un canone annuo sensibilmente inferiore al canone di locazione annuo di un'altra unità immobiliare dello stesso stabile. Entrambe le unità immobiliari era locate per lo svolgimenti di attività commerciali/professionali.

Dal confronto tra i canoni di locazione annui delle suddette unità immobiliari l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati pari alla differenza tra il canone di locazione dell'immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile dello stesso stabile.

In sostanza, la rettifica dell'Agenzia delle Entrate si basava sull'antieconomicità della condotta posta in essere dalla società immobiliare.

Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento scaturente da comportamento antieconomico è quello per il quale la gestione antieconomica dell'attività imprenditoriale può celare operazioni evasive, così

legittimando l'Amministrazione finanziaria ad accertare un maggior reddito anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità e, a maggior ragione, in caso di inattendibilità della stessa (**Cassazione, ordinanza n. 20431/2017**).

Ad avviso del contribuente, i dati utilizzati dall'Agenzia per **l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente rettifica dei ricavi**, non rappresentavano una **presunzione con i caratteri di gravità, precisione e concordanza**.

La tesi del contribuente non è stata accolta dalla **Corte di Cassazione** nella **ordinanza n. 26636 depositata il 24/11/2020**.

La Suprema Corte ha ritenuto che la differenza tra il **canone di locazione dell'immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile di minore metratura dello stesso stabile rappresentasse una presunzione semplice con i caratteri di gravità, precisione e concordanza**.

Va inoltre evidenziato che, nel caso di accertamento analitico-induttivo fondato sul **comportamento antieconomico del contribuente, tra le possibili difese** che il panorama giurisprudenziale di riferimento ha portato alla luce, vi è, ad esempio, **quella secondo la quale il campione considerato dai verificatori non è rappresentativo, la percentuale di ricarico è stata applicata in anni diversi da quello accertato, l'impresa ha risentito della crisi del mercato, l'impresa è situata in una zona deppressa o i prodotti venduti hanno carattere eterogeneo**.

Il contribuente non ha fornito **nessuna idonea prova contraria** a superare la presunzione a base dell'accertamento, con conseguente conferma dell'accertamento.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



La sanseverino

Gigliola Fragnito

Il Mulino

Prezzo – 24,00

Pagine – 216

Barbara Sanseverino Sanvitale, contessa di Sala, signora di Colorno (1550-1612), fu per bellezza e spirito fra le donne più ammirate del suo tempo. «Donna, per cui Amor trionfa e regna», come la celebrò Torquato Tasso, fu cantata dai poeti e ricercata dalle corti dove era «il condimento di ogni passatempo» grazie alla sua inclinazione al divertimento. Fu organizzatrice instancabile di feste che sconfinavano spesso in incontri licenziosi, da lei stessa favoriti. In pari tempo fu lungamente impegnata in complesse controversie soprattutto circa l'amato feudo di Colorno, per il quale si scontrò con l'ambizione di incamerarlo del duca di Parma Ranuccio Farnese. Nel 1612 finì per rimanere implicata in una congiura di altri nobili parmensi avversi alle mire del duca, e come loro arrestata, processata e infine giustiziata.



Quel prodigo di Harriet Hume

Rebecca West

Fazi

Prezzo – 262

Pagine – 18,00

Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è l'essenza della femminilità; Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico imbrigliato in un matrimonio di convenienza con la figlia di un membro del Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza scrupoli. I due si amano: sono opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano e si respingono, in varie stagioni e in vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che non si spezza mai. La loro relazione si dipana tra il realismo dell'ambientazione cittadina e l'incanto magico della fiaba: le doti musicali di Harriet sconfinano in una stregoneria allegra e un po' pasticciona, che le permette di leggere nel pensiero dell'amato. Quando Arnold se ne rende conto, diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie al quale Harriet può svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso per anni – e che ancora continuerebbe volentieri a imbastire – per fare carriera. La donna costringe l'amante a fare i conti con se stesso: Harriet è la coscienza di Arnold, la sua parte migliore; è l'integrità, il rifiuto di ogni compromesso, è tutto ciò che Arnold non può manipolare, come ha fatto con la politica e con il matrimonio. *Quel prodigo di Harriet Hume* racconta la vittoria dell'amore e della bellezza sull'eterna esigenza maschile di dominio, con uno stile tanto poetico quanto la Londra che celebra, e l'aggiunta di una componente fantastica che dona a queste pagine un tocco magico. La penna di Rebecca West al suo meglio: il brio, la finezza psicologica e il lirismo descrittivo dell'autrice concentrati in un romanzo delizioso.



Le regole del cammino

Antonio Polito

Marsilio

Prezzo – 17,00

Pagine – 176

«Spesso nella vita di tutti i giorni ci aggiriamo senza una meta. Da troppo tempo lo fa l'Italia: pensiamo di stare andando avanti, e invece giriamo intorno, senza più qualcuno che studi le mappe, cerchi indicazioni, tenga la bussola in mano e l'orecchio teso. Forse ci serve proprio una guida, un vademecum di consigli, un manuale di istruzioni per costruire l'Italia che sarà.» «D'ora in poi niente per noi sarà più una passeggiata.» Se mettersi in cammino è da sempre sinonimo di ricerca del senso dell'esistenza, ancor più oggi uscire dai propri confini, fisici e mentali, è la precondizione per ritrovare se stessi e l'importanza della comunità. Raccontando incontri, incidenti e scoperte, l'autore ci accompagna in un viaggio a più dimensioni che si intrecciano a ogni passo. Quella materiale, sul Cammino di san Benedetto, da Norcia a Montecassino, nell'Italia dei borghi e dei paesi, solo apparentemente minore. Quella spirituale, alla ricerca dei valori alla base dell'Europa cristiana che affondano le loro radici nell'esperienza delle comunità monastiche, per interrogarci sul rapporto con le cose che ci appartengono (la casa, le memorie) e con quelle che abbiamo solo in custodia e che richiedono le nostre cure (la natura, la terra). La dimensione pubblica, infine, per ripensare il ruolo della politica e delle classi dirigenti alla guida del paese e rimettere al centro le responsabilità verso chi ci vive accanto, il delicato equilibrio tra libertà individuale e benessere comune, la frugalità come leva di crescita, la leggerezza come condizione di progresso, la fratellanza come riscoperta dell'altro. Una traccia di rigenerazione personale e collettiva, per trasformare un'esperienza fatta di e con i sensi in una nuova capacità di scorgere il senso, il significato e la direzione del nostro camminare, «a un ritmo diverso, meno frenetico, con un passo più lieve, la mente più sgombra, più in pace con se stessi e perciò più utili agli altri».



Il libraio di Venezia


Giovanni Montanaro

Feltrinelli

Prezzo – 12,00

Pagine – 144

In campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle "che ti sorprende che esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerriglieri, eleganti come principesse". Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato i quarant'anni, vive per i suoi libri, combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari e le risposte svelte, che prende l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, 187 centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di Vittorio. Le pagine annegano, e "campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che tutto sia perduto". Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della capacità di aiutarsi, di rinascere. Personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e l'amore che nasce grazie ai libri, è la tenacia di salvare le cose più care, a ogni costo. Un racconto che, a distanza di un anno dall'acqua alta, non rappresenta più soltanto Venezia ma diventa il simbolo di ogni improvvisa, tragica emergenza e di ogni faticosa rinascita. Per la prima volta Vittorio pensa che quei libri non sono morti, anche se sono ammaccati, anche se non sono più perfetti – come capita agli uomini, di ammaccarsi, ma poi di restare vivi.



Lo scarafaggio

Ian Mc Ewan

Einaudi

Prezzo – 16,00

Pagine – 120

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di scolo è diventata il più importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono più che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere. Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente propri, Ian McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più eminente rappresentante. Questa metamorfosi al contrario diventa una lente attraverso cui osservare un mondo ormai del tutto sottosopra. «Il populismo – scrive Mc Ewan nella postfazione – ignaro della sua stessa ignoranza, tra farfugliamenti di sangue e suolo, assurdi principi nativistici e drammatica indifferenza al problema dei cambiamenti climatici, potrebbe in futuro evocare altri mostri, alcuni dei quali assai più violenti e nefasti perfino della Brexit. Ma in ciascuna declinazione del mostro, a prosperare sarà sempre lo spirito dello scarafaggio. Tanto vale che impariamo a conoscerla bene, questa creatura, se vogliamo sconfiggerla. E io confido che ci riusciremo».